



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

Art. 6 (Accordo)

Richieste di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto ed inoltrate tramite i canali di cui all'articolo 5, punto 2. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere: (a) il nome dell'Autorita' competente richiedente; (b) il nome dell'Autorita' competente, alla quale e' presentata la richiesta di assistenza; (c) i dettagli sul caso; (d) l'obiettivo e i motivi della richiesta; (e) una descrizione dell'assistenza richiesta; (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 15 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

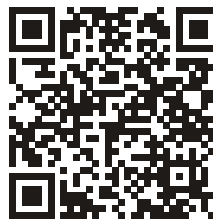
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 148
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-148-2024/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it